

CREDITI DI FIRMA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.
PIAZZA DEL POPOLO N.15 - 12038 - SAVIGLIANO (CN)
n. telefono e fax: 0172.2031/0172.203203
email: info@bancacrs.it
sito internet: www.bancacrs.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 - Cod. ABI 06305
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Capitale sociale euro 33.085.179

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

I **crediti di firma** sono operazioni fiduciarie con le quali la banca si impegna, per conto del cliente richiedente, ad assumere un impegno di pagamento o garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui. In sostanza la banca "impegna" la propria firma, al posto del denaro, nell'interesse della clientela. Le garanzie rilasciate dalla banca potranno assumere le seguenti forme tecniche:

- **fideiussione**
- accettazione cambiaria
- avallo

Con la **fideiussione** la banca si impegna personalmente, tramite una lettera di garanzia, nei confronti del creditore, garantendo l'adempimento di una obbligazione assunta dal proprio cliente affidato. La fideiussione può essere a scadenza fissa ovvero a tempo indeterminato.

Con l'**accettazione cambiaria** la banca assume un impegno sotto forma di obbligazione cambiaria per conto di terzi; nello specifico un soggetto, previo accordo con la banca, emette una tratta con importo e scadenza predeterminati e la presenta alla banca stessa per l'accettazione.

Con l'**avallo** la banca garantisce il pagamento di una cambiale o di un assegno bancario e può essere prestato a favore del debitore principale di una cambiale, del traente di un assegno bancario, nonché di qualunque altro coobbligato cambiario.

Il contratto di credito di firma può essere stipulato con natura rotativa: in tale ipotesi nel limite dell'importo accordato il cliente può utilizzare più volte il credito.

Tra i **principali rischi** va tenuto presente che in caso di escussione della garanzia rilasciata, il cliente è tenuto alla restituzione di quanto corrisposto dalla Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

PER LA CONCESSIONE DEL CREDITO DI FIRMA

SPESE E COMMISSIONI	VOCI	COSTI in euro salvo diversamente specificato	
	Commissione di istruttoria affidamento: - prima istruttoria: - revisione: - nuove concessioni:	---- ---- ----	
	Commissione annuale credito di firma: Periodicità di addebito:	anticipata	
	Recupero imposta di bollo:	attuale misura di legge	
	Rimborso spese informazione precontrattuale:	0,00	
	Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (1):	0,75	
	Spese per altre comunicazioni e informazioni:	0,00	
	Tasso di mora:	Tasso massimo sul c/c	
	FIDEJUSSIONE		
	VOCI	COSTI in euro salvo diversamente specificato	
	Commissione su rilascio fidejussioni ordinarie: - con durata fino a 1 anno: - con durata da 1 a 2 anni: - con durata oltre 2 anni:	2,4000 % 2,40% Annuale % 2,40% Annuale %	
	AVALLO		
	VOCI	COSTI in euro salvo diversamente specificato	
	Commissione su rilascio avalli: - con durata fino a 1 anno: - con durata oltre 1 anno:	---- ----	
	ACCETTAZIONE CAMBIARIA		
	VOCI	COSTI in euro salvo diversamente specificato	
	Commissione su rilascio accettazioni: - per qualsiasi durata:	----	
	ALTRO		
	VOCI	COSTI in euro salvo diversamente specificato	
	Spese di assicurazione: Spese rilascio credito di firma: Comm.ann. min.rilascio fidejussioni Comm.ann. min.rilascio fidejussioni quote latte Comm."una tantum" per appendici Comm."una tantum" per appendici quote latte Comm.lettere di impegno Banca costit.fidejussore	0,00 0,00 140,00 100,00 140,00 100,00 140,00	

(1)Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. **Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.**

Le suddette commissioni, eccezion fatta per le commissioni di istruttoria che vengono corrisposte in fase di concessione del credito di firma, vengono percepite in via anticipata per l'intera durata dell'impegno e fino a quando la banca non risulti completamente liberata dallo stesso.

Sulle somme eventualmente anticipate, in relazione all'escussione della garanzia da parte del beneficiario, saranno corrisposti gli interessi in misura pari a I tasso massimo indicato dalle cond.economiche a partire dalla data del pagamento.

I tassi sono espressi in misura percentuale su base annua (si fa riferimento all'anno civile).

Ogni spesa o gravame inerente la garanzia, ivi comprese eventuali spese di registrazione, sono a carico del cliente.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), può essere consultato presso le Filiali della Banca e sul sito internet della banca www.bancacrs.it.

RECESSO E RECLAMI

Recesso della banca e del cliente

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dal contratto ancorchè stipulato a tempo determinato; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a **tre** giorni.

Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore, la banca ha la facoltà di recedere dal contratto a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso di **tre** giorni. Nel caso di rapporto a tempo determinato la banca ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un termine di **tre** giorni.

Analogha facoltà di recesso ha il cliente con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto.

In ogni caso il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l'effetto di sospendere immediatamente l'efficacia del contratto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La banca completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente. L'efficacia del recesso è condizionata alle previsioni tempo per tempo pattuite in sede di rilascio della singola garanzia. In ogni caso, salvo patto contrario, il recesso dalle garanzie prestate è efficace una volta ottenuta la restituzione della garanzia originaria eventualmente accompagnata da presa d'atto dell'avvenuta cessazione del rapporto garantito e rinuncia formale alla garanzia ottenuta.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Masenti Dott.ssa Francesca (tel. 0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano reclami@bancacrs.it oppure a segreteria.bancacrs@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda,

esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Istruttoria	Analisi da parte della Banca ai fini della decisione sulla richiesta di concessione dell'affidamento.
Fideiussione	Contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce, in via solidale con il debitore principale, il pagamento di un debito del soggetto garantito nei confronti dell'avente diritto, a seguito di una specifica operazione.
Interesse di mora	Importo da corrispondere in caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto.
Tasso Effettivo Medio (TEGM)	Globale Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura.